



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 1352/4/XLF-07

Prot. n. 85 del 24/05/2019

Al Presidente della Giunta
regionale

Sede

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Retribuzione individuale di anzianità (RIA) spettante ai dipendenti della Giunta regionale. Chiarimenti

I sottoscritti consiglieri regionali Valeria Ciarambino, Maria Muscarà e Gennaro Saiello ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

a) Il Salario di Anzianità (RIA) nasce con l'art. 41 del D.P.R. n. 347 del 1983 in sostituzione del sistema di progressioni basato sulle classi stipendiali e sugli scatti periodici;

b) Per il personale della Giunta regionale della Campania il citato D.P.R. è stato recepito dall'art. 30 della L.R. n.27/1984 il quale recita: "... Al personale, nell'arco di vigenza dell'accordo nazionale recepito con la presente legge è corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale stipendio di anzianità una somma annua fissa determinata per ciascun livello retributivo... Qualora il rinnovo del futuro accordo nazionale non dovesse realizzarsi entro due anni dal 1° gennaio 1985, al personale è comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto un beneficio di importo uguale, per ciascuna qualifica funzionale, alla somma determinata ai sensi del precedente comma";

c) Successivamente il D.P.R. n. 268/1987, art. 37 ha rideterminato l'ammontare dell'emolumento. Tale articolo 37 è stato recepito con la L.R. n. 23/1989 che all'art. 33 stabilizzò il suddetto acconto sempre con importi differenziati per qualifica funzionale a titolo di RIA spettanti a far data dal 01/01/1989;

d) Ulteriori incrementi della R.I.A. sono poi stati previsti dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 recepiti per il personale della Giunta Regionale dall'art.42 della L.R. n.12 del 04/07/1991. Tale articolo afferma: "... A decorrere dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 01/01/1987 - 31/12/1988 la retribuzione individuale di anzianità che si aggiunge allo stipendio, è incrementata dai seguenti importi Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

detto importo doveva essere corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato";

e) La disposizione dell'art.44 del D.P.R. n.333/1990 non trova più applicazione ai sensi dall'articolo 72 del d.lgs. 29/1993 a far data dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo del comparto regioni enti locali, avvenuto il 6/07/1995. In particolare il C.C.N.L. 06/07/1995, all'articolo 47 (Disapplicazioni), ha espressamente disposto la disapplicazione dell'art.44 del D.P.R. 333/1990 a far data dal 01/01/1996.

Rilevato che:

a) Dalla lettura di svariate sentenze del giudice del lavoro emesse nel periodo 2017-2019 (Tribunale Napoli, Sez. Lavoro, sentenze nn.1607/2017, 4295/2017, 7082/2017, 1747/2017, etc.) risulta che la Regione Campania avrebbe congelato gli incrementi RIA a TUTTI i lavoratori in data di gran lunga anticipata rispetto al dettato normativo determinando la individuazione della RIA in misura inferiore a quella che sarebbe spettata per legge;

b) Le sentenze di soccombenza della Regione sulle differenze retributive RIA sono davvero numerose e molte non risultano essere state impugnate innanzi alla Corte di Appello. Inoltre, molti contenziosi giudiziari risultano ancora pendenti;

c) Molti errori nei conteggi sono risalenti anche al periodo antecedente al 1990 in quanto in taluni casi non sarebbero stati corrisposti ai dipendenti ratei degli scatti biennali che andavano ripерimetрati ai mesi di servizio prestati (ventiquattresimi);

d) Inoltre per i lavoratori appartenenti alla L.n.730/1986 gli incrementi di anzianità andavano calcolati con decorrenza dalla stipula della convenzione così come stabilito dall'art.12, co.4, L.n.730/1986 e dai decreti di reinquadramento giuridico emessi ai sensi dell'art.19 della L.R. n.1/2007 e della relativa D.G.R. n.1363 del 28/08/2008.

Considerato che:

a) La stessa Direzione Generale nell'aprile 2017 ha comunicato a molti dipendenti che ne avevano fatto richiesta che erano in corso "ulteriori verifiche per controllare la correttezza delle quantificazioni all'epoca determinate";

b) Ad oggi – a distanza di due anni – la predetta Direzione Generale Risorse Umane non ha ancora informato i lavoratori interessati circa l'esito delle verifiche a suo tempo attivate;

c) Nel corso del corrente anno sono state trasmesse nuove istanze da parte dei lavoratori intese ad ottenere la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità con valore anche di atto di messa in mora interruttivo di ogni eventuale prescrizione;

d) il fenomeno ha dimensioni ampie: concerne una platea di circa 2.000 dipendenti e le differenze retributive da corrispondere ammonterebbero a svariati milioni di euro;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Preso atto che:

a) I dipendenti hanno il diritto di ottenere il ricalcolo del salario in quanto la RIA incide in modo permanente sulla misura della attuale retribuzione (compreso il TFR e la pensione) facendo parte del trattamento economico fondamentale, ovvero della parte fissa;

b) Il danno è permanente; se la correzione non è effettuata inciderà anche sul futuro trattamento pensionistico e previdenziale;

Ritenuto che nel caso in cui sussistano gli errori segnalati, Parte Pubblica ha l'obbligo di procedere alle necessarie rettifiche del trattamento economico fondamentale e corrispondere ai dipendenti le differenze spettanti. In questo modo eviterà il ricorso alle procedure giudiziarie con ulteriori aggravii di costi e danni alle casse erariali regionali.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si interroga la Giunta e si vuole sapere:

1. Quali iniziative sono state intraprese o si intende intraprendere al fine di definire le problematiche in narrativa rappresentate, evitando il ricorso ai contenziosi giudiziari e al conseguente aumento dei costi in capo all'Amministrazione;
2. Se è stata effettuata una ricognizione delle risorse umane interessate dalla questione rappresentata.
3. Se è mai stata effettuata una indagine a campione per verificare l'esistenza degli errori di calcolo lamentati dal personale della Giunta regionale.
4. Se è stata effettuata una stima, sebbene approssimativa, delle risorse necessarie.
5. Se sia stato avviato un confronto con le organizzazioni sindacali per individuare un percorso condiviso di risoluzione delle problematiche.
6. Se non si ritiene più conveniente per l'amministrazione tentare una risoluzione transattiva delle questioni, piuttosto che risultare soccombenti in giudizio.
7. Se non integri un ulteriore danno per l'Amministrazione la condotta inattiva degli uffici competenti, ormai a conoscenza di un indirizzo costante espresso dal Giudice del Lavoro in materia.

Ciarambino

Muscarà

Saiello